

Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.	nullità per i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di adesione alla convenzione e MEPA ovvero dell'obbligo del rispetto del parametro di qualità prezzo dell'articolo 26, comma 3
2. L'articolo 11, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 è abrogato.	
Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione	Le amministrazioni obbligate ad aderire alle convenzioni ex articolo 26 di Consip e delle CAT che effettuano acquisti in modo autonomo nell'eventuale periodo di mancanza della convenzione, debbono negoziare unicamente per il tempo strettamente necessario
Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207".	L'utilizzo da parte dei piccoli comuni degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalle centrali di committenza vale quale adempimento dell'obbligo di acquistare attraverso

	un'unica centrale di committenza posto a loro carico dal Codice dei contratti pubblici, consentendo di superare le difficoltà di aggregazione che i piccoli comuni incontrano
All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è soppresso.	Riduzione degli oneri economici sostenuti dalle amministrazioni per la pubblicazione dei bandi di gara sui giornali mediante abrogazione dell'obbligo di pubblicare estratto dell'avviso e del bando di gara sui quotidiani
Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..	Istituzione nel MEPA di sezioni specializzate ad uso delle pubbliche amministrazioni (es. Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione - MEPI), previa stipula di appositi accordi
X.Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.	Per alcune merceologie determinate, obbligo di negoziazione o acquisto attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali (con nullità degli acquisti effettuati in violazione)
2. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 1 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 1 e quello indicato nel contratto.	
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 1 e 2.	

1. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.	Gli aggiudicatari delle Convenzioni ex articolo 26 possono offrire una riduzione delle condizioni economiche.
Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.	diritto di recesso nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatori economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura	Norma transitoria-possibilità per gli operatori economici che hanno presentato offerta valida nella procedura di aggiudicazione di stipulare a loro volta una ulteriore convenzione (valida comunque solo fino al 30 giugno 2013), a condizione che offrano prezzi tali da pareggiare il punteggio complessivo dell'originaria offerta del fornitore risultato aggiudicatario
1. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere	Per le convenzioni ex art 26 vigenti alla data di entrata in vigore della legge ovvero

nonché con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.	aggiudicate entro il 31 dicembre 2012, salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario i incrementa il massimale in misura pari al 100 % dell'originario importo e i proroga ex lege la possibilità di acquistare fino al 30 giugno 2013 (salvo che la convenzione non abbia comunque scadenza successiva
2. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 1 è prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 1	
Agli enti del servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, limitatamente a quanto disposto dal comma XXXX e dal comma seguente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	Enti del ssn
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti "l-ter) forniscono le informazioni richieste dall'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva."	Anticorruzione (FP)

Art. 2
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2012 e fermo restando l'obbligo di adottare entro i successivi sei mesi i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti, si provvede, nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 138 del 2011:

a) ad apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore, per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale esclusi i ricercatori ed i tecnologi

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 8, lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1-ter. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

2. Le riduzioni indicate dal comma 1 possono essere effettuate selettivamente in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

3. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre 2012 non

possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

4. In sede di applicazione del comma 1, fermo quanto previsto dal comma 2, si possono escludere dalla riduzione le strutture del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. Sono comunque escluse dalla riduzione le dotazioni organiche del personale di magistratura.

5. Per il personale degli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'art.

6. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

7. In sede di ridefinizione degli assetti organizzativi, a seguito delle riduzioni degli uffici secondo quanto previsto dai commi 1 e seguenti, le amministrazioni interessate adottano misure volte:

- a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
- b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
- d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
- e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
- f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero, il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei	Situazioni di soprannumero
--	-----------------------------------

collocamenti a riposo di cui alla lettera a); d) nell'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, del regime delle assunzioni, dei documenti di programmazione dei fabbisogni, si definiscono processi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale di cui alla lettera c) presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino consistenti vacanze di organico. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; e) definizione, sentite le organizzazioni sindacali, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contributiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale. 3. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 2, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere allungato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie	
---	--

dell'amministrazione.

6. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al Sospensione concorsi per presenza articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono l'accesso alla prima fascia sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del dirigenziale decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9".

Partecipazione sindacale (FP)

2. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9".

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportino l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dare informazione ai sensi dell'articolo 33 e ad avviare una procedura di esame congiunto su richiesta delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, previa comunicazione preventiva per iscritto alle stesse delle ragioni della riorganizzazione e gli effetti che si prevede che la stessa produca sui rapporti di lavoro. Rimane comunque ferma l'autonomia capacità di determinazione definitiva dell'amministrazione".

3. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

Art. 3

Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

1. In considerazione dell'eccellenza della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, è sospeso l'aggiornamento di cui alla normativa vigente alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Il locatore ha facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto, dandone comunicazione entro il 31 dicembre 2012 con lettera raccomandata. Il recesso ha effetto decorso sei mesi dal ricevimento della comunicazione, salvo termine più breve concordato con l'Amministrazione locataria.

Blocco degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni per l'utilizzo di immobili in locazione passiva.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica, 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 10, lett. b) le parole <<relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390>> sono sostituite dalle seguenti <<nonché gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per finalità istituzionali>>

b) all'art. 10, la lett. d) è abrogata

c) all'art. 11, la lett. a) è abrogata.

3. All'art. 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<di enti locali territoriali e>> sono soppresse

b) dopo le parole <<immobili di proprietà degli stessi enti>> è aggiunto il seguente periodo: <<Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà.>>".

4. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.

uso gratuito allo Stato di beni di proprietà degli enti territoriali e viceversa

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.

Rinegoziazione canoni locazione passiva

165 del 2001 rinegoziano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i canoni relativi ai contratti di locazione con scadenza anteriore al 1° febbraio 2013 ovvero, per gli altri contratti, almeno un anno prima della naturale scadenza, che non soddisfino le condizioni di cui alle successive lettere a), b) e c), aventi ad oggetto immobili ad uso ufficio di proprietà di terzi, con l'obiettivo del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli spazi utilizzati. La prosecuzione del rapporto di locazione è consentita solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:	Agevolazione in favore delle Amministrazioni dello Stato nell'utilizzo di immobili in locazione passiva.
a) riduzione nella misura di almeno il 15 per cento del canone di locazione rispetto ai valori di mercato, così come congruiti dalla competente Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa di cui all'art. 1 comma 479 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; c) permanenza delle esigenze allocative in relazione agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.	
2. In mancanza delle condizioni di cui al comma 1, le amministrazioni hanno diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni rispetto ai relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza e le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Esercizio e nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.	
4. L'eventuale prosecuzione nell'utilizzo da parte delle Amministrazioni dello Stato degli immobili già condotti in locazione, in assenza delle condizioni recate dai precedenti commi, deve essere autorizzata dall'Agenzia del demanio; per le altre amministrazioni deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione ed asseverata dagli organi interni di controllo.	
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche ai contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso ufficio di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle predette Amministrazioni ed alle regolarizzazioni degli utilizzi in essere, in assenza di titolo alla data entrata in vigore delle presenti disposizioni, da parte delle medesime Amministrazioni.	
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.	
7. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con Legge 23	

novembre 2001, n. 224.	
All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:	Ulteriori misure in tema di razionalizzazione degli spazi: definizione degli standard di superfici pro capite per gli immobili adibiti ad ufficio utilizzati dalle amministrazioni dello Stato
222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 12 e 20 metri quadrati per addetto per gli uffici di nuova costruzione o che, in generale, abbiano strutture tali da consentire una notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interni, nonché compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto per gli uffici non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni. L'Agenzia del demanio definisce strumenti ed indicazioni metodologiche finalizzate a supportare il monitoraggio di tali parametri da parte delle amministrazioni. Per la piena e concreta attuazione delle previsioni contenute nel precedente periodo, l'Agenzia del demanio emana linee guida tecnico-operative che individuano tra l'altro criteri e parametri correttivi di riferimento, che tengano conto dell'epoca di realizzazione dell'immobile utilizzato, della tipologia dello stesso, nonché delle caratteristiche organizzative delle attività svolte dall'Amministrazione utilizzatrice. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'Amministrazione utilizzatrice, procede alla elaborazione di piani di razionalizzazione degli spazi sulla base dei predetti parametri per le eventuali nuove utilizzazioni di immobili di proprietà o condotti in locazione passiva e adegua la redistribuzione degli spazi ai medesimi parametri, nel triennio 2013/2015, per le utilizzazioni in corso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto in termini di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) è determinato dall'Agenzia del demanio. Una quota parte dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi, sono alle stesse assegnati per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo XX del presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.	
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. Le predette Amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito	Razionalizzazione degli spazi ad uso archivio delle Amministrazioni statali

della procedura di cui sopra, per consentire a quest'ultima di avviare, ove consentito, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni	
"Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. La regolarizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti riconoscono canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"	Razionalizzazione e risparmi di spesa
L. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti, in forma pubblico-amministrativa o notarile, per i quali i contenuti essenziali, nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, sono fissati in via preliminare con determinazione del Direttore della Direzione generale dei lavori e del demanio, sottoposta a controllo preventivo di legittimità dell'Ufficio centrale del bilancio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e sono immediatamente trascrivibili. Le citate procedure di alienazione sono sottoposte al controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in luogo di quello di cui al comma 1, lettera f) del medesimo articolo 3."	Semplificazione delle procedure di vendita degli alloggi di servizio del Ministero della difesa
All'art. 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;	Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili

Il comma 5 è sostituito dal seguente: << L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. I conseguenti atti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionierie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee professionalità.>> Al comma 7, prima delle parole << restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa... >> sono aggiunte le parole << Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5 >>. Al comma 2 lett. D, dopo le parole "gli interventi di piccola manutenzione" sono aggiunte le parole "nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81"	pubblici
Quota parte degli avanzi di gestione dell'Agenzia del demanio sono versati al bilancio dello Stato e riassegnati su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato alla medesima Agenzia, per essere finalizzati, nel rispetto dell'art 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato ovvero ad interventi manutentivi su immobili di proprietà dello Stato	Destinazione degli avanzi di gestione dell'Agenzia del demanio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato ovvero ad interventi manutentivi su immobili di proprietà dello Stato

all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.	
Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'art. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "per un periodo non superiore a cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di norma non superiore a cinquanta anni e comunque non superiore a novantanove anni". b) al comma 2, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "- Agenzia del demanio" c) il comma 3 è così sostituito: "Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio." d) il comma 4 è così sostituito: "Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica ed hanno di regola durata non superiore a cinquanta anni. L'Agenzia del demanio, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario o del locatario, può stabilire una durata superiore a cinquanta anni e comunque non superiore a novantanove anni, tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alle concrete finalità di utilizzazione del bene, del rendimento della concessione o della locazione, dell'importo totale degli interventi di riqualificazione e riconversione previsti, nonché dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato."	Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione

e) il comma 5 è così sostituito: "I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente: a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato anche sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005.>>	
. Al comma 1 dell'art. 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole << o fondi immobiliari >> sono aggiunte le seguenti parole: << Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Estensione del trattamento fiscale previsto per le sifq
2. All'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: <<11 bis - Le previsioni di cui al precedente comma 10 si applicano alle somme non corrisposte all'Eraio per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, qualora l'importo da corrispondere, comprensivo di interessi, non superi l'ammontare di € 150,00. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora il credito erariale derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento da parte dell'utilizzatore. Il predetto importo in nessun caso può costituire franchigia >>.	Rinuncia ai crediti erariali di scarsa entità derivanti dall'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato
. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.	Estensione del regime di corresponsione dell'imposta di registro ai sensi dell'art 17 comma 3 del D.P.R. 131/1986 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.
All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono	Liquidazione del patrimonio immobiliare

aggiunti i seguenti periodi:

degli Enti disciolti

Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono regolati i rapporti tra le parti interessate".

Art. 4

Razionalizzazione organizzativa per gli enti di minore dimensione

- | | |
|--|--|
| <p>1. E' revocata la personalità giuridica nei confronti degli enti di cui all'allegato elenco a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla predetta data cessa l'autonomia finanziaria, organizzativa e regolamentare dei predetti enti. Gli enti continuano ad operare come articolazioni organizzative dell'amministrazione incorporante indicata nel predetto elenco. I soggetti preposti agli organi diversi da quelli di controllo continuano a svolgere, sino alla scadenza del loro incarico, i compiti derivanti dalla carica da essi rivestita, ad esclusione di quelli inerenti alla qualità di organo dell'ente.</p> <p>2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dall'amministrazione incorporante. Le amministrazioni incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo; con le predette misure può essere rivisto anche l'assetto dell'articolazione organizzativa corrispondente agli enti di cui al comma 1. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.</p> <p>3. Con decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro vigilante ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti di cui al comma 1. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.</p> <p>4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti di cui al comma 1 sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al</p> | <p>Revoca della personalità giuridica nei confronti degli enti pubblici di minore dimensione</p> |
|--|--|

comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.

5. Le dotazioni organiche delle amministrazioni incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti di cui al comma 1. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni incorporanti. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti di cui al comma 1 sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle amministrazioni incorporanti.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5
Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

1. I consigli di amministrazione delle società non-quotate a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti con non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione e il terzo con funzioni di presidente e amministratore delegato.	Composizione dei cda delle società pubbliche.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non possono costituire società né detenere partecipazioni in società che abbiano per oggetto sociale la prestazione di servizi a favore delle stesse pubbliche amministrazioni. Nel caso di partecipazione totalitaria, si provvede allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Le partecipazioni non totalitarie detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto sono alienate con procedure di evidenza pubblica entro il 30 giugno 2013. 2. I servizi già prestati dalle società di cui al comma 1, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 3. In luogo dello scioglimento della società previsto dal comma 1, l'amministrazione provvede alla alienazione della partecipazione totalitaria, con procedure ad evidenza pubblica, ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Qualora la procedura di alienazione non abbia buon fine entro il 31 dicembre 2013, resta fermo l'obbligo di procedere allo scioglimento della società.	Messa in liquidazione o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola p.a.
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società non-quotate, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di	Limiti assunzionali per le società pubbliche

entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

4. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli i dirigenti e gli amministratori della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorchè scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e società statali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile diversi dalle società esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, diversi dalle società, che

Enti privati "in house"

forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

Art. 6

Blocco delle tariffe e Riduzione di spese per compensi, aggi e trasferimenti

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2013, è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato o autorità ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di Governo.	Blocco delle tariffe e deindicizzazione delle stesse
Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.	Riduzione dell'aggio a favore delle esattorie
1. Nell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, le parole: "di Euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di Euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta", sono sostituite dalle seguenti: "di Euro 13 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di Euro 24 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2013	Riduzione dei compensi pagati ai Caf
Gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti del 10 per cento a decorrere dall'anno	Riduzione dei trasferimenti a favore dei patronati

2013. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2011, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente decreto.

Art. 7
Riduzione di spese in materia di pubblico impiego

1. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.	Auto blu
2. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.	
3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.	
4. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.	
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai	

sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,	
1. I contingenti dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali retribuiti quali risultanti dall'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 1, commi 1 e 3, e dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 maggio 2009, sono ulteriormente ridotti del 10 per cento. La riduzione è effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2013 con gli accordi o contratti collettivi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto anche con riguardo ai contingenti previsti per il personale del Comparto regioni autonomie locali e della relativa autonoma Area del personale dirigenziale nonché del Comparto Servizio sanitario nazionale e delle relative Aree del personale dirigenziale non medico e della dirigenza medica e veterinaria. Nel caso di mancata definizione dei predetti accordi o contratti nel termine previsto, la riduzione del 10% è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione.	Permessi sindacali
A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	Buoni pasto
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali	Obbligo di godimento delle ferie

disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.	
E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza	Limiti al conferimento di consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni al personale collocato in quiescenza
1. Fermo restano l'obbligo di garantire i servizi pubblici essenziali nonché, ove necessario, i servizi all'utenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano provvedimenti di chiusura degli uffici pubblici nella settimana di ferragosto e in quella tra la festività del Santo Natale e Capodanno. Il personale è collocato in ferie d'ufficio per il periodo di chiusura previsto. La presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.	Chiusura uffici
All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 9 è sostituito dai seguenti: 9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti degli stipendi ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al periodo precedente, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6°.	cedolino

9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento. 9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'art. 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi."	
	Valutazione della performance dei dipendenti pubblici
L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato	Abrogazione della normativa in materia di vice dirigenza

Art. 8

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti. 2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat".	Elenco unità economiche partecipate/controllate a vario titolo
Il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.	Audit sulle società partecipate

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano, senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie	Verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate
1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori. 2. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti. 3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 potranno fruire, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione." 4. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1. 5. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con DPCM, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d'importo più rilevante. Con il DPCM di cui al periodo	Disposizioni in materia di contabilizzazione e monitoraggio delle spese per investimento

precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l'invio delle informazioni.	
1. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013 - 2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente. 2. A decorrere dal 2013, il dirigente responsabile ha, altresì, l'obbligo di comunicare al competente Ufficio centrale del bilancio, il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione. 3. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse. 4. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di riscossione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse. 1. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario di cui all'articolo 9-ter, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere	Piano finanziario dei pagamenti Disposizioni per la flessibilità ai fini della programmazione dei pagamenti

disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 2. Le somme stanziare nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è defanziata per i corrispondenti importi. 3. In via sperimentale e nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 81, sesto comma, come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi dell'articolo 9-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore pari al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.	Modalità di redazione bilanci di previsione enti locali - Fondo svalutazione crediti
--	---

TITOLO II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali

Art. 9
Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare interventi di riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n.183, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2011 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.	Riduzione spese di funzionamento della Presidenza del consiglio dei Ministri
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014» b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21», è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».	CONTRIBUTI AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.	STAGE DIFESA PER 2012
La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, destinata alle provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2012	URANIO IMPOVERITO
La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.	FONDO RIASSEGNAZIONI EX
La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,	FONDO DISPOSIZIONE A PER

n. 66, è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.	DEFICIENZA CAPITOLI FF.AA.
Il Ministero della difesa ridetermina le spese per i programmi relativi al rinnovamento e all'ammmodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, in modo tale da garantire un risparmio di spesa di importo non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I relativi stanziamenti di bilancio, sono conseguentemente ridotti per il corrispondente importo.	RIMODULAZIONE FORNITURE MILITARI
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole "Ministro della difesa" aggiungere le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"	CONCERTO MEF SU CONTRATTI DI FORNITURE PLURIENNALI
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 49 del 1987, come determinata dalla tabella C allegata alla legge n. 183 del 2011, è ridotta di europer l'anno 2012, nonché di euro.....per gli anni.....	Cooperazione allo sviluppo
Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.	Contributi a favore di radio e tv locali
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato	
2. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1.	
3. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.	
4. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui	

all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 2.	
3. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per l'anno 2012.	Riduzione del fondo contributi pluriennali
1. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012.	Riduzione del fondo ISPE
2. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012.	Fondo Letta, esclusa legge mancia
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.	Fondo missioni di pace
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.	INTERNO- Accesso ai dati delle camere di commercio

Art 10

(Razionalizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al conferimento alle prefetture-uffici territoriali dello Stato, con sede nel comune capoluogo della Regione, delle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, di tutte le amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nel territorio della medesima Regione, con conseguente riordino e razionalizzazione delle amministrazioni periferiche dello Stato secondo i seguenti principi generali regolatori della materia: a) contenimento della spesa pubblica; b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture - uffici territoriali dello Stato e degli uffici periferici delle altre pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; c) conferimento alle prefetture-uffici territoriali dello Stato con sede nel comune capoluogo della Regione delle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, di tutte le amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nel territorio della medesima Regione, con la contestuale soppressione degli uffici delle amministrazioni periferiche statali che svolgono tali funzioni, fatte salve le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato che operano a livello interregionale. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al predetto Ministero; d) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche assegnato, ai sensi del comma 3, alla prefettura-ufficio territoriale dello Stato con sede nel comune capoluogo della Regione e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli in conseguenza del conferimento delle	FP
--	----

funzioni di cui alla lettera c) alle prefetture-uffici territoriali dello Stato medesime;

e) riduzione di almeno il 10 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera c) esercitate dagli uffici delle amministrazioni periferiche statali oggetto della presente disposizione. Tali economie di spesa sono realizzabili anche mediante allocazione nel comune capoluogo di Regione degli uffici delle amministrazioni periferiche statali operanti in ambito circoscrizionale provinciale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato su proposta su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri competenti per materia previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono individuate le modalità, i meccanismi procedurali e le scadenze temporali, nel rispetto del principio di cui al comma 1, lettera a), per il trasferimento alle prefetture-uffici territoriali dello Stato con sede nel comune capoluogo della Regione, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative delle amministrazioni periferiche dello Stato interessate al conferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c). Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la contestuale soppressione degli uffici delle amministrazioni periferiche che svolgono le funzioni di cui al comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

4. Dal riordino delle competenze di cui al comma 1, lettera c), delle amministrazioni periferiche dello Stato e dal loro conferimento alle prefetture-uffici territoriali dello Stato con sede nel comune capoluogo di Regione non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti assegnati che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 11

Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:

a) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. n. 78/2012, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;

b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;

c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;

d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;

e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovative modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;

g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:

a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;

b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di

Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di accesso ai servizi con riduzione di almeno il 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011; c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.	
	Disposizioni finanziarie in materia di riduzione dei trasferimenti a favore di enti pubblici ovvero obbligo di versamento di risorse da parte degli enti pubblici all'entrata del bilancio dello Stato

Art. 12
Riduzione della spesa delle università e riordino delle Scuole pubbliche di formazione

Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.537, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.	Riduzione della spesa delle università
1. Al fine di ottimizzare l'allocatione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri: - eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe con conseguente accorpamento delle strutture; - precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura; - previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale delle attività di reclutamento e di formazione iniziale dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; - individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri; - previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi; - revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;	

g). previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili: 1) l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti; 2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.	
--	--

Art. 13
Suppressione di enti e società

1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 454/1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi clette. Sono sopprese le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA. 3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. 4. Il personale trasferito mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale o accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Ente di destinazione è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 5. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, di cui al comma 3 è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza. 6. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'art. 7, comma 20, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001. 7. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi. 1. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce	Soppressione dell'Inran (MIPAF) Disposizioni per il riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (MIPAF)
---	--

come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006. 2. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa. 3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 6, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione, prevedendo la creazione di un ufficio dirigenziale di prima fascia. 5. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza. 6. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 5 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia. 7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono: a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare; b) il collegio dei revisori dei conti. 8. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata massima di tre	
---	--

anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. 9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del citato decreto legislativo. 12. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.	
Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i commi 635 e 638 del citato art. 2 della legge n. 244 del 2007.	Semplificazione della procedura per l'emanazione dei regolamenti aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione e la soppressione di enti ed pubblici
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di ricerca metrologica, la Stazione zoologica Anton Dohrn, l'Istituto italiano di studi germanici e l'Istituto nazionale di alta matematica sono soppressi e i relativi organi statuari decadono. 2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nei termini di cui al comma 3. 3. Gli organi statuari degli enti di cui al comma 1, ciascuno per rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli enti soppressi fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisponendo e deliberando un'analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 all'entrata in vigore del presente decreto e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un'analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione del CNR per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione	Riorganizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.

4. ~~Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate particolari disposizioni con riferimento alle risorse umane e al trattamento economico e contrattuale che ne consegue secondo i seguenti criteri:~~

Le dotazioni organiche del Consiglio nazionale delle ricerche possono essere incrementati entro il limite di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti soppressi.

In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale transitato continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII.

I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del CNR sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il CNR provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche nei limiti di cui al comma 4.

~~I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del CNR, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;~~

Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarità degli stessi, fatta eccezione per i contratti di diritto privato stipulati per le funzioni apicali, che si intendono recessi.

~~per lo svolgimento delle funzioni attribuite, il CNR può altresì avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi;~~

Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso gli enti soppressi può optare per il transito alle dipendenze del CNR. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio negli enti soppressi e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato al CNR ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.

5. Il CNR in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 predispone un piano volto alla

razionalizzazione della localizzazione degli uffici nonché alla realizzazione di economie di spesa.

6. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non incompatibili con quelle del presente articolo e sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti e degli statuti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente articolo.

7. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di astrofisica e il Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" sono soppressi e i relativi organi statuari decadono fermo restando quanto previsto al successivo comma 3.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all'INFN, nei termini cui al comma 3.

3. Gli organi statuari degli enti di cui al comma 1, ciascuno per rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli stessi enti soppressi fino e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisponendo e deliberando una analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 all'entrata in vigore del presente decreto e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un'analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'INFN per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione. Le relazioni di cui al presente comma, comprensive dei bilanci di chiusura degli enti soppressi corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo, sono trasmesse per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Relativamente alle disposizioni in materia di personale, si applica l'articolo 2, comma 4, del presente decreto.

5. L'INFN in attuazione della disposizione prevista all'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, predispone un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, nonché alla realizzazione di economie di spesa.

6. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 non incompatibili con quelle del presente articolo e sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti e degli statuti

Riorganizzazione
dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare
(INFN)

di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente articolo. 7. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto L'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale è soppresso e i relativi organi statuari decadono fermo restando quanto previsto al successivo comma 3. 2. Le funzioni attribuite all'ente di cui al comma 1 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nei termini cui al comma 3. 3. Gli organi statuari degli enti di cui al comma 1, ciascuno per rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli stessi enti soppressi fino e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predisponendo e deliberando una analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1 gennaio 2012 all'entrata in vigore del presente decreto e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un'analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'INGV per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione. Le relazioni di cui al presente comma, comprensive dei bilanci di chiusura degli enti soppressi corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo, sono trasmesse per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Relativamente alle disposizioni in materia di personale, si applica l'articolo 2, comma 4, del presente decreto. 5. L'INGV in attuazione della disposizione prevista all'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 predispone un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, nonché alla realizzazione di economie di spesa. 6. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 non incompatibili con quelle del presente articolo e sono abrogate le disposizioni dei vigenti ordinamenti e degli statuti di ciascun ente incompatibili con i principi e le disposizioni del presente articolo. 7. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Riorganizzazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli	Razionalizzazione

obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, lo Stato, le Regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1. 3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio. 4. Se, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo Stato le Regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi. 5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'art. 118, Cost., funzioni amministrative conferite alle medesime Regioni. 6. È fatto divieto per gli enti locali di istituire enti o agenzie che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e modificato dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.	amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente." 2. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta	durata degli incarichi dei commissari liquidatori di enti pubblici

data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatoria.

Art. 14
Riduzione delle spese di personale

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia: a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "Per il quadriennio 2010-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il quinquennio 2010-2014"; b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per l'anno 2015"; c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2016". 2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine è aggiunto il seguente periodo "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016". 3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "Per il quadriennio 2009-2012" sono sostituite dalle seguenti "Per il triennio 2009-2011" e dopo il quarto periodo aggiungere il seguente "La predetta facoltà assunzionale, fermi restando i maggiori vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016". In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 24 milioni di euro per l'anno 2012, di 107 milioni di euro per l'anno 2013, di 224 milioni di euro per l'anno 2014, di 318 milioni di euro per l'anno 2015 e di 353 milioni di euro a decorrere	Turn over-omogeneizzazione delle facoltà assunzionali dei vari comparti (degli enti non territoriali) FACOLTA' ASSUNZIONALI AL 20% PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI NEL TRIENNIO 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016
--	---

dall'anno 2016	
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2011-2014" e all'ultimo periodo le parole "del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti parole "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016".	
Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole "e 2012".	Turn over CCIAA
1. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all'80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.	Autorizzazione assunzione segretari comunali
1. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo XX comma ... lettera a) (norma sui pensionamenti d'ufficio) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.	Modalità di computo delle cessazioni
Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 1 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.	Recupero al servizio attivo del personale delle forze di polizia
1. Fermo le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di	Assunzione dall'esterno di funzionari

personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.	
1. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 266 del 1999.	Transito inidonei
1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 626, comma 1, le parole "100 unità" sono sostituite dalle seguenti "30 unità"; b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "è stabilito" sino a "unità" sono sostituite dalle seguenti "è stabilito entro il limite massimo di 624 unità". 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 1, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi.	Personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in servizio presso le scuole estere e presso il Ministero degli affari esteri
1. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica ospedaliera medica operante presso le aziende sanitarie locali permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica ospedaliera medica operante presso le aziende sanitarie locali temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza. 2. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto	Personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inidoneo all'insegnamento

delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 1 e 2.	
1. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.	Aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica
All'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole "dirigente scolastico" è aggiunta la seguente "reggente" e le parole "l'esonero o" sono soppresse; b) al comma 2, le parole "l'esonero", sono sostituite dalle seguenti "il semiesonero". c) al comma 3 le parole da "l'esonero" fino a "classi, o" sono soppresse e la parola "quaranta" è sostituita dalla seguente "cinquantacinque". d) il comma 5 è abrogato, sostituito dal seguente comma: "Il semiesonero di cui ai commi precedenti può essere concesso, fermo restando gli altri criteri indicati, solo per le attività prestate nei confronti di dirigenti scolastici reggenti". 2. Ai docenti impegnati nella attività di collaborazione di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non spetta alcun compenso, indennità, retribuzione o utilità comunque denominata per lo svolgimento dell'attività stessa, salvo quanto stabilito in sede di contrattazione locale del fondo di istituto ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale scolastico.	Semi-esoneri per i docenti collaboratori dei dirigenti scolastici.
1. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima regione, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;	Utilizzo personale docente in esubero

b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima regione e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima regione in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere; e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima regione nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione; f) il personale in esubero, per i periodi in cui non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere, può essere utilizzato presso l'Amministrazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche in deroga al limite numerico ivi previsto. 2. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 4. 3. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 4. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici. 5. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 1 a 4 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	
---	--

1. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano del semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.	Norma interpretativa in materia di mansioni superiori

Titolo III Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria

Misura concettiva del costo - settore sanitario
29 giugno

Art. 15

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica) 1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 9 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionate ai sensi del secondo terzultimo periodo del comma 5 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 è rideterminato al valore del 3,65 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 6,5 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento 3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,5 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sfioramento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni	
---	--

e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al ripiano della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.

5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.

6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:

- a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
- b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
- c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale

superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:

- a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e di quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione;
- b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico;
- c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa

vigente;

- d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalla regione relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2;
- e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
- g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;
- h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sfioramento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
- i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento

riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

- j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;
- k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.

9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.

10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.

11. La disciplina del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come riferimenti al presente articolo.

(Misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario)

1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012 per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera limitatamente al periodo 1° luglio 2012 fino al 31 dicembre 2012;

b) ferme restando le disposizioni di cui alla lettera a), gli enti del servizio sanitario nazionale sono autorizzati a recedere, senza penali e per la parte ancora non eseguita alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contratti che, non rispettando i parametri delle convenzioni CONSIP, ovvero, nel caso i cui tali parametri manchino o siano di importo superiore, non rispettando i prezzi di riferimento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, determinano un aggravio di spesa rispetto all'applicazione dei medesimi parametri o prezzi di riferimento, qualora la controparte non acconsenta all'adeguamento del contratto, per la predetta parte non eseguita, ai medesimi parametri o prezzi di riferimento. All'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato

accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento».

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. Conseguentemente a tale riduzione, anche attraverso una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità dei piccoli ospedali pubblici è promosso l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare;

d) le regioni, per l'acquisto di beni e servizi, utilizzano, laddove previste, le convenzioni CONSIP ovvero gli altri strumenti informativi messi a disposizione dalla medesima CONSIP; fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi, laddove disponibili, gli strumenti informativi messi a disposizione dalla CONSIP;

e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, a decorrere dal 2013, al valore del 4,9% 5 per cento

g) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure necessarie a prevedere, entro il 31 ottobre 2012, la cessazione di ogni attività dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle ASL con un numero di posti letto inferiore a 120 unità e la conseguente immediata chiusura. Le regioni non possono attribuire i volumi di spesa, programmati e riferiti ai presidi ospedalieri a gestione diretta delle ASL cessati, agli erogatori privati accreditati, né agli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 831, né ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine indicato nella presente lettera, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dalla presente lettera;

h) All'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato con riferimento alla produzione remunerata a tariffa".

2. A tutti i singoli accordi contrattuali vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, con esclusione degli accordi di cui al comma 2-quater del medesimo articolo, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, del 1 per cento per l'anno 2012 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2013. La misura di contenimento della spesa di

cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale della spesa sanitaria regionale. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

2. [COMMA SOSTITUTIVO DEL PRECEDENTE COMMA 2] A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, del 1 per cento per l'anno 2012 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2013. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, in materia di retribuzione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriata ancora esistenti a livello locale e nazionale.

4. Le tariffe massime di cui al comma 3, valide per gli anni 2012-2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

5. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni. Le tariffe determinate ai sensi del comma 3 sono assunte come riferimento per le regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.

6. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

7. Al quinto periodo dell'art. 1, comma 170, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 le parole: "Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo" sono sostituite con le seguenti: "Con cadenza triennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto".

8. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.

9. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3 - bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso

contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.

3 - ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.

~~9. In considerazione delle eccezionalità delle situazioni economico-finanziarie nazionali, la partecipazione su base annua della Regione siciliana alla costituzione delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2013, è incrementata di 100 milioni di euro. (Nota: Norma di analogia finalità viene proposta per rideterminare le condizioni relative alle altre regioni statuto speciale e province autonome, per un importo di 100 milioni. Tale norma deve essere formulata dal MEF)~~

10. In funzione delle disposizioni recate dall'articolo 8 e dai commi da 1 a 9 del presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di ~~XXX~~ 1.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di ~~XXX~~ 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 (da determinare alla fine). Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini perduti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al comma 1 è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

11. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento 0,10 per cento delle predette risorse

12. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.

Titolo IV Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali

Art. 16

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.	
2. Le risorse, a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 31 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma.	Regioni
3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato	Regioni a statuto speciale

in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure.	
4. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 31 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incipienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.	Comuni
5. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 31 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno	Province

2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incipienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.	
1. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7: 1) primo periodo, le parole: "nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente", sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016."; 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le facoltà assunzionali di cui al primo periodo sono ridotte del 50 per cento per le regioni che, per ciascun anno, hanno registrato, per l'anno precedente, un rapporto superiore del 20 per cento alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla predetta data. 3. Con i decreti previsti dal comma 6 dell'articolo 76 del decreto-	Riduzione della spesa di personale degli enti territoriali

legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, le facoltà assunzionali di cui comma 1 del presente articolo, per gli anni fino al 2015, possono essere incrementate o ridotte di una percentuale fino al 30 per cento in relazione al rispetto dei criteri di virtuosità definiti con i predetti decreti.	
Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.	Divieto transitorio, per le province, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato
L. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».	Recupero dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione.
Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento	Norma interpretativa sul limite di indebitamento degli enti locali (richiesta dell'anci)
1. All'articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle parole: "10 settembre"; b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole "Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse" c) al comma 5, le parole "entro il 30 luglio" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre"	Proroga termine patto orizzontale nazionale

Art.
Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 27 è sostituito dal seguente: "27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) gestione dell'ambiente e del territorio, ivi compresa la pianificazione urbanistica e edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; g) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; h) polizia municipale e polizia amministrativa locale; i) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. b) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti qualora appartengano o siano appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera i)."; c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: "28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con	
---	--

popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.".

d) il comma 30 è sostituito dal seguente: "30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.";

e) il comma 31 è sostituito dai seguenti: "31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter."

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28."

2. I comuni da 1 a 16 dell'art. 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a condizione di non pregiudicare l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi

pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

2. Sono affidate all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.

5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo.

La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti fra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.

9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.

11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.

13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.

3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Unione di comuni) 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contigui, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. ~~All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.~~ All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali correlate alle funzioni loro attribuite. Fermo restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento

della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6."

4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto possono optare, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli stabiliti dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 16, comma 4, come modificato dal presente decreto.

6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni che intendono avvalersi della facoltà di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.

Titolo V
Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili
Art.

All'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole: "1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013"; nel medesimo periodo, le parole: "2 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale"; b) il secondo ed il terzo periodo sono abrogati.	Sospensione per l'anno 2012 dell'incremento dell'iva e riduzione dell'incremento dell'iva a decorrere dall'anno 2013. Eliminazione dell'ulteriore incremento di 0,5 punti dal 2014, controllarla stesura della norma.
Con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui all'art. xxx comma xxx del presente decreto, al fine di evitare l'aumento, dal 1° gennaio 2013, dell'aumento delle aliquote iva previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1	Destinazione programmatica dei risparmi derivanti dalla spending review, dall'eliminazione dei regimi di favore fiscale e dalla soppressione di enti (iva)
E' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013 da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore	AUTOTRASPORTO
Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota	5 per mille

del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo	
Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013	Scuole non statali
Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013	Università non statali
La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013	Diritto allo studio
Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.	Missioni di pace
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009	Strade sicure
La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco ... allegato alla presente legge	Fondo Letta.

Articolo

(Incremento lavoratori salvaguardati dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data o ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentacinquesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentacinquesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle

domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

FUNZIONE PUBBLICA

Art. 1

(Riduzione e razionalizzazione delle Province e loro funzioni)

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi comunitari e necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse e accorpate sulla base dei criteri di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e la semplificazione dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della pubblica amministrazione e la semplificazione delibera un'ipotesi di riordino delle province esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevede la soppressione e l'accorpamento di province sulla base di criteri di dimensione territoriale, numero di abitanti e numero di comuni presente in ciascuna provincia.
3. L'ipotesi di cui al comma 2 è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti locali il quale la approva con delibera assunta a maggioranza di due quinti dei componenti. La deliberazione assunta ai sensi del presente comma costituisce iniziativa di riordino delle province ed è inoltrata al Governo ai fini di cui al comma 4.
4. Il Governo, sentita ciascuna Regione interessata, presenta un disegno di legge recante la soppressione e l'accorpamento di province, sulla base dell'iniziativa deliberata ai sensi del comma 3 o, in mancanza, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 ai principi di cui al presente articolo che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
- 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le Province autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 12 e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono trasferite ai comuni, le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni

interessati. Sugli schemi dei decreti è assicurata, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (?)
10. Le regioni, con propria legge, provvedono a trasferire ai comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni amministrative conferite dalla normativa vigente alle province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle regioni medesime, con conseguente trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Qualora il trasferimento di cui al primo periodo non sia avvenuto entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
11. È abrogato il comma 18 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12. Sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
 - c) costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.
13. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
14. La redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse alla data del 1° giugno 2013, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuite alle province soppresse.
3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Qualora il sindaco del comune capoluogo sia di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:
 - a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
 - b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della Provincia.
5. Il consiglio metropolitano è composto da:
 - a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
 - b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
 - c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla città metropolitana sono attribuite:
 - a) le funzioni fondamentali delle province;
 - b) le seguenti funzioni fondamentali;

- 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- 3) mobilità e viabilità;
- 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

8. Alla città metropolitana spettano:

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna di esse succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:

a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;

e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.